

La violenza domestica non è una faccenda esclusivamente privata! C'è la possibilità di avere aiuto e sostegno

Per casi d'emergenza e aiuto sul posto: numero d'emergenza della polizia 117

Preture del Cantone Ticino

Distretto di Bellinzona	Tel. +41 91 814 01 11
Distretto di Blenio	Tel. +41 91 816 37 31
Distretto di Leventina	Tel. +41 91 875 35 21
Distretto di Locarno	Tel. +41 91 816 12 61 (città) Tel. +41 91 816 12 81 (campagna)
Distretto di Lugano	Tel. +41 91 815 54 01/02
Distretto di Mendrisio	Tel. +41 91 816 43 31 (nord) Tel. +41 91 816 43 51 (sud)
Distretto di Riviera	Tel. +41 91 816 30 21
Distretto di Vallemaggia	Tel. +41 91 816 19 01

Se ha bisogno di consulenza e sostegno in caso di violenza, se non sapesse come chiedere misure di protezione al tribunale civile affinché le venga prolungato il periodo di protezione, si rivolga ai

Consultori per l'aiuto alle vittime

UIR Sopraceneri

viale Stazione 21, 6500 Bellinzona
Tel 091 814 75 10 – Fax 091 814 75 09

UIR Sottoceneri

via Luganetto 5, 6962 Viganello
Tel 091 815 40 01 – Fax 091 815 40 19

Se sono coinvolti figli minorenni, si rivolga ai seguenti uffici:

Commissione tutoria regionale, tramite il comune di domicilio
Servizio medico psicologico cantonale della sua zona

Se deve mettere se stessa e i suoi figli al sicuro e se necessita di consulenza e sostegno

per il sottoceneri:

Consultorio delle donne +41 91 972 68 68
Casa delle donne +41 78 624 90 70

per il sopraceneri:

Consultorio Alissa +41 91 826 13 75
Casa Armònia 0848 334 733

raggiungibili 24 ore su 24.

Prolungamento della protezione: adozione di misure di protezione da parte del giudice civile (Pretore), art. 28b Codice civile svizzero.

Se ritiene che il divieto di rientro debba durare più di 10 giorni deve rivolgersi al Pretore entro questo termine chiedendo il prolungamento della misura di allontanamento e/o altre misure, quali il divieto all'autore della lesione di avvicinarsi, accedere o trattenersi in determinati luoghi o mettersi in contatto con lei.

Il Pretore può emanare dei provvedimenti urgenti.

È importante che lei si faccia prima consigliare in modo da formulare la domanda nel modo più corretto possibile e che allegli i documenti e i mezzi di prova necessari.

Come è possibile dimostrare la violenza?

Devono essere presentati dei mezzi di prova, quali la decisione di allontanamento della polizia e la decisione d'approvazione del giudice, eventuali sentenze di condanna, rapporti di polizia su casi precedenti, certificati medici, foto delle lesioni subite, lettere di minaccia, informazioni scritte di Consultori o di Case di accoglienza per donne maltrattate.

La persona allontanata viene interpellata?

In linea di massima sì e ha diritto di esporre il suo punto di vista su quanto accaduto (diritto di essere ascoltato dal Pretore), di formulare le proprie richieste e di presentare a sua volta dei mezzi di prova. Di regola il Pretore decide dopo aver ascoltato entrambe le parti.

Cosa sono le disposizioni urgenti?

In caso di urgenza, il Pretore può prendere provvedimenti provvisori, prolungando la misura di allontanamento per la durata del processo anche senza sentire la controparte. Prima della decisione definitiva, alla persona allontanata viene comunque garantito il diritto di essere ascoltata.

Chi paga le spese di giudizio ed eventuali spese di patrocinio?

Le spese di giudizio e di patrocinio, vengono di regola suddivise tenendo conto della parte vincente e della parte soccombente. Se una persona è indigente, non dispone cioè di reddito o sostanza, può presentare una domanda affinché sia la controparte ad anticipare le spese di giudizio, nella misura in cui questa sia in grado di sostenerle. In caso contrario va presentata una richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

Tenga conto della sua sicurezza!

Le nuove disposizioni di legge per l'allontanamento offrono una maggiore sicurezza alle vittime e la possibilità per loro di restare nel loro domicilio. Queste misure non offrono una protezione assoluta contro la violenza!

In situazioni di grave pericolo potrebbe essere opportuno che la vittima e i figli abbandonino comunque l'abitazione e cerchino una sistemazione sicura (p. es. casa per l'assistenza alle donne che hanno subito violenze domestiche), almeno fino a quando il periodo più pericoloso è passato. La misura di polizia dell'allontanamento è di soli 10 giorni!

Durante le fasi di separazione e di divorzio, aumenta il rischio di atti di violenza!

Altri fattori che accrescono la pericolosità: possesso di armi, consumo di alcool e droghe, minacce (anche di suicidio), gelosia o atteggiamenti inadeguati.

Liberarsi da un rapporto caratterizzato da atti di violenza è difficile e spesso complicato. Lei dovrebbe in ogni caso organizzarsi per ricevere aiuto e crearsi una rete di sostegno.



www.polizia.ti.ch



La violenza domestica non è una faccenda esclusivamente privata! C'è la possibilità di avere aiuto e sostegno



Violenza domestica

Allontanamento e divieto di rientro
Misure protettive e diritto civile

Risposte alle domande più frequenti

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore nel Canton Ticino la modifica della legge sulla Polizia con l'introduzione dell'articolo 9a. Questa revisione permette di migliorare il livello di protezione contro la violenza nell'ambito personale (famiglia, rapporto tra partner, convivenza).

Alla base della disposizione vi è un nuovo atteggiamento nei confronti della violenza esercitata nell'ambiente familiare: la violenza nella cerchia domestica non è una questione privata e non viene più tollerata. Tentativi di giustificazione come minimizzazione, alcool, stress, provocazione, non sono più accettati. La responsabilità della violenza è sempre della persona che l'esercita, compresi i minorenni.

La polizia potrà allontanare dall'abitazione una persona violenta e proibirne il suo ritorno per 10 giorni. Le vittime hanno diritto a protezione e aiuto:

chi picchia, se ne va!

Questo opuscolo intende informare le persone che subiscono violenza domestica sui loro diritti. Al tempo stesso viene data risposta ad una serie di domande di tipo generale in caso di interventi connessi a situazioni di violenza domestica e vengono presentate alcune proposte d'aiuto.



Allontanamento e divieto di rientro: art. 9a legge sulla polizia

Chi è protetto dalla legge?

La legge protegge ogni persona che subisce violenza domestica indipendentemente dal fatto che questa violenza sia esercitata dal coniuge, dal/dalla convivente, dai genitori, dai parenti o da persone che condividono la stessa economia domestica.

Dove è valida la nuova legge?

È valida nel Canton Ticino: la dimora della persona che ha subito violenza deve trovarsi nel territorio del Canton Ticino.

Cosa può fare se è vittima di un atto di violenza?

In una situazione di immediato pericolo dovrebbe chiedere subito protezione o aiuto alla polizia:

chiamata d'emergenza 117 / 112

La polizia interviene immediatamente. Accerta i fatti e può decidere di allontanare per dieci giorni dall'appartamento/dalla casa e dagli immediati dintorni le persone che rappresentano un pericolo e proibirne il rientro e l'accesso in tutta l'area vietata. La persona che è stata vittima di un atto di violenza ha in linea di principio il diritto di rimanere nel suo ambiente abituale.

Cosa può fare se si accorge che nel vicinato è in corso un atto di violenza?

In questo caso può rivolgersi alla polizia.

L'allontanamento dipende dalla volontà della vittima?

No, se sussiste una situazione di grave pericolo la polizia disporrà comunque l'allontanamento, anche se la vittima – per paura o altri motivi – non desiderasse l'allontanamento,

I rapporti di proprietà o di locazione sono determinanti in queste situazioni?

No, non hanno alcuna importanza. La polizia può allontanare ogni persona che si ritiene possa costituire un pericolo, anche il proprietario o il locatario unico.

Ritiro delle chiavi, indicazione dell'indirizzo per le notifiche giudiziarie

La polizia ritira le chiavi dell'abitazione o della casa alla persona allontanata che dovrà pure fornire un indirizzo provvisorio a cui possono essere recapitati gli atti ufficiali.

Cosa può portare con sé la persona allontanata?

Gli oggetti di cui ha urgente bisogno per il suo fabbisogno personale (p. es. documenti personali, vestiti, documenti di riconoscimento, medicinali, ecc.).

Per quali aree vale il divieto di rientro?

Questo provvedimento vale per il domicilio e per le aree limitrofe alla zona abitativa: atri d'ingresso, scale, cantine, lavanderia, cortile, giardino, vie d'accesso pedonali e per le automobili. Nello stabilire le aree protette, prevale il concetto di proteggere efficacemente la vittima e di impedire nuovi atti di violenza. La polizia deve indicare chiaramente l'area protetta nella decisione di allontanamento. La persona allontanata, come pure la vittima, ricevono una copia della decisione di allontanamento.

Quanto dura il divieto di rientro?

Il divieto di rientro è valido per 10 giorni. Entro 3 giorni dall'allontanamento, il provvedimento deve essere esaminato e approvato dal Pretore.

La decisione è definitiva. Gli interessati vengono informati direttamente dal Pretore se la decisione viene confermata o revocata. Una revoca implica la riconsegna delle chiavi alla persona allontanata, che può perciò far ritorno al domicilio.

Come viene controllato il rispetto del divieto di rientro?

Il rispetto del divieto di rientro viene di regola verificato dalla polizia su richiesta della vittima. La polizia può tuttavia eseguire dei controlli di sua iniziativa

Cosa può fare se la persona allontanata non rispetta la decisione di allontanamento?

In questo caso dovrebbe chiamare immediatamente la polizia (chiamata d'emergenza 117/112). La polizia allontana la persona in causa. Il mancato rispetto della decisione di allontanamento rappresenta inoltre un atto punibile secondo l'art. 292 del Codice penale svizzero (disobbedienza a decisioni dell'autorità) che recita: *“Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.*

Può la persona allontanata fare ritorno quando il suo stato di alterazione è passato?

No. Fino a quando l'allontanamento ha efficacia giuridica, la persona allontanata non può fare ritorno. Anche se la persona minacciata fa entrare volontariamente nell'abitazione la persona allontanata, quest'ultima può incorrere nelle sanzioni previste. Si raccomanda perciò a tutti di osservare il termine dei 10 giorni. Se la persona allontanata deve ritirare dall'abitazione degli oggetti di cui ha urgente bisogno, lo può fare solo in presenza di un funzionario di polizia.

Dove può ottenere informazioni, sostegno e consulenza?

A disposizione delle persone che hanno subito atti di violenza vi sono:

Consultori per l'aiuto alle vittime

UIR - Unità d'intervento regionale del Sopraceneri
Viale Stazione 21, 6500 Bellinzona
Tel 091 814 75 10 – Fax 091 814 75 09
UIR - Unità d'intervento regionale del Sottoceneri
Via Luganetto 5, 6962 Viganello
Tel 091 815 40 01 – Fax 091 815 40 19

Il consultorio le darà informazioni e sostegno sulle questioni di carattere personale e giuridico. La consulenza è gratuita. I collaboratori del consultorio sottostanno al segreto professionale.

Desidera che il consultorio per l'aiuto alle vittime prenda contatto con lei?

In questo caso dovrà dare alla polizia il suo consenso scritto per poter trasmettere i suoi dati personali al consultorio per l'aiuto alle vittime (formulario «Trasmissione di dati in conformità all'art. 8 cpv. 2 LAV, Intervento contro la violenza domestica»).

Informazioni all'autorità tutoria

Se sono coinvolti minorenni, la polizia ne fa segnalazione all'autorità tutoria competente. L'autorità tutoria verifica se vanno adottati provvedimenti di tutela nei confronti della persona allontanata. Se sono minori ad essere stati oggetto di atti di violenza, chiarisce inoltre se è necessario adottare delle particolari misure per la loro protezione.

La violenza domestica non è una faccenda esclusivamente privata! C'è la possibilità di avere aiuto e sostegno

Se ha subito violenza fisica dovrebbe consultare un medico e farsi rilasciare un certificato.

Si rivolga al suo medico di fiducia Tel.....

In casi d'emergenza può chiamare il medico di picchetto al numero telefonico 144

Può sempre presentarsi al Pronto Soccorso Ospedaliero più vicino

Se ha subito violenza sessuale si rivolga subito alla Polizia, tramite il numero telefonico 117

Se vi sono problemi di dipendenze (es. alcool, stupefacenti, ecc.) si rivolga a

Antenna Icaro	Bellinzona	+41 91 826 21 91
	Locarno	+41 91 751 59 29
Ingrado	Lugano	+41 91 973 30 30
	Chiasso	+41 91 682 86 86

Aiuto AIDS Ticino	+41 91 923 80 40
	+41 91 923 17 17 consulenze anonime

Le persone oggetto di un procedimento di allontanamento da parte della polizia e contro le quali è stato pronunciato un divieto di rientro possono ottenere informazioni.

Ufficio Patronato Lugano 091 922 87 47

Servizi Sociali

Ufam Ufficio famiglie e minori

Locarno	+41 91 816 05 61
Bellinzona	+41 91 814 75 11
Mendrisio	+41 91 815 94 01
Lugano	+41 91 815 40 11

Servizio Psicosociale

Locarno	+41 91 816 02 61
Bellinzona	+41 91 814 31 51
Mendrisio	+41 91 816 44 51
Lugano	+41 91 815 21 11

Servizio medico psicologico per minorenni.